

**ALLEGATO 3  
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** e di pubblicarlo sul sito internet <https://www.assitenzacasa.com>, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

**PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**

**Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito "RUI") tenuto dall'IVASS sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**

L'intermediario assicurativo iscritto nel RUI è **Assistenza Casa S.p.A.** - P.IVA/C.F./Iscr. Reg. Imprese Milano n.06733080961 - iscritta dal 18 Giugno 2010 nella sezione A del RUI col numero A000344727, sede legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A.; Telefono +390294340178; sito internet [www.assitenzacasa.com](http://www.assitenzacasa.com); indirizzo di posta elettronica: [servizioclienti@assitenzacasa.com](mailto:servizioclienti@assitenzacasa.com); indirizzo di posta elettronica certificata: [clientiassicasa@legalmail.it](mailto:clientiassicasa@legalmail.it).  
IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

**Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo**

- a.** Assistenza Casa S.p.A. ha pubblicato sul proprio sito internet [www.assitenzacasa.com](http://www.assitenzacasa.com) i seguenti elenchi:
1. l'elenco delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari, anche sulla base di collaborazione orizzontale;
  2. l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018;
- b.** il contraente potrà, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

### **Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

- a. Assistenza Casa S.p.A. non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione;
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Assistenza Casa S.p.A.

### **Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario Assistenza Casa S.p.A. o alla Compagnia assicurativa ai recapiti indicati nei DIP Aggiuntivi relativi alle polizze sottoscritte. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, il reclamante potrà presentare il proprio reclamo all'IVASS, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- c. è ferma per il contraente la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi, relativi alle polizze sottoscritte.

*[Ultima versione 01.08.2021]*